



21/05/SR9/C7

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 528/2012, RELATIVO ALA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E L'USO DEI BIOCIDI

Parere, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

1)-Alla narrativa dello schema di decreto legislativo prima dell'articolato inserire il seguente periodo evidenziato in neretto:
...........OMISSIS

Visto l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR), e concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei

Atteso che in recepimento del punto 3.3 dell'Allegato A dell'Accordo 213/CSR/2017, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità regionale per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata ai sensi del punto 3.3 dell'allegato A, all'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR);

Vista la preliminare delib	erazione del Consig	lio dei ministri,	adottata nella	riunione del
• • • •				
,				

OMISSIS.....

2)-Proposta di modifica dell'articolo 2 (Definizioni)

biocidi (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017);

- Al comma 3, dopo la parola: "competente" aggiungere la parola "nazionale"
- Inserire un comma 4 del seguente tenore:

"4. In riferimento a quando previsto dall'art. 3 D.M. 10 ottobre 2017 le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità regionale per i controlli del "regolamento" nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP".

3)-Proposta di modifica all'articolo 9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Vengono sostituite le seguenti parole: "Fatte salve le" con "Fatti salvi gli obblighi relativi all'applicazione del Regolamento (CE) n.1272/2008 e le relative" OMISSIS.....

4)-Proposta di modifica all'articolo 15

Al coma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo la parola: "competente" vengono aggiunte le seguenti parole "o all'ente individuato dalla normativa regionale" e si elimina: "ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 17".

5) Alla RELAZIONE TECNICA a pag.22, sono apportate le seguenti modifiche:

Per quanto concerne la neutralità finanziaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 (Misure applicative delle sanzioni amministrative), che riconoscono la competenza delle singole regioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di biocidi, presupponendo, dunque, un avvenuto accordo tra le medesime e lo Stato così come richiesto dal decreto del Ministero della salute del 10 ottobre 2017, si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto, è stato stipulato un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni al fine di definire le modalità di effettuazione dei controlli in materia di biocidi (repertorio atti 148/CSR del 21 settembre 2017).

Si elimina il seguente riferimento: "(repertorio atti 148/CSR del 21 settembre 2017)" e si sostituisce con il seguente testo evidenziato in giallo: "(Repertorio Atti 213/CSR del 6 dicembre 2017)".

Roma, 21 gennaio 2021

